

**COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA**

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI  
INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN  
CAMPO SOCIALE**

**aprile 2003**

## **Finalità generali**

Il presente regolamento intende rappresentare uno strumento per l'attuazione degli interventi in campo socio - assistenziale.

Il repentino evolversi della società, nelle sue complesse articolazioni ed intrecci, induce nuove povertà' e conseguenti nuovi bisogni, rispetto ai quali l'Ente Locale e' chiamato a prevedere interventi in grado di offrire risposte adeguate, verso il compiuto riconoscimento dei diritti di cittadinanza di cui ogni persona e gruppo sociale e' titolare.

L'implementazione delle politiche sociali e' quindi concepita secondo un modello non preconstituito, ma aperto alle diverse combinazioni tra i vari settori, pubblici e privati, orientati alla creazione di interventi a rete, conformemente a quanto indicato dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Il rapporto tra conoscenza dei fenomeni e programmazione degli interventi sociali, secondo un approccio di tipo relazionale, deve attivare forme di apprendimento riflessivo adeguate all'oggetto dell'intervento che, in questa prospettiva, diviene soggetto attivo degli stessi.

La valutazione degli esiti di tali politiche si configura quindi come sistema di monitoraggio aperto a diverse prospettive, controllabile da tutti i soggetti implicati nel processo.

Dal punto di vista quindi dello sviluppo di politiche sociali adeguate, il sostegno alle forme di cittadinanza consiste nella possibilità' di esprimere la socialità' dei diritti umani, così come si manifestano in ogni configurazione sociale. Loro funzione e' quella di orientarsi alla promozione di forme di convivenza sociale che consentano l'esercizio di libertà' e responsabilità', attraverso la creazione di un sistema di regole di reciprocità'.

Date queste premesse di carattere generale, le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici da parte del comune a singoli e/o a gruppi vanno inquadrati all'interno della più alta progettazione dei "servizi sociali".

Parlare di "servizi sociali" significa porre a tema una questione cruciale per ogni comunità locale: quella della qualità della vita di un "territorio", inteso come complesso relazionale e materiale, e di ciascuno dei suoi abitanti.

Intendiamo per "Servizi Sociali" non una serie di interventi assistenziali, più o meno collegati fra loro, ma una rete interconnessa di servizi e di strutture che costituiscono lo "sfondo" di riferimento che rende possibile l'incremento della

qualità di vita di ogni singolo cittadino; soprattutto di quei cittadini che, per motivi svariati, si trovano in una diminuita autonomia personale o di svantaggio sociale.

"Per Servizi Sociali si intendono tutte le attività' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, e di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia." (Art. 128 - comma 2°- D.Lgs.1.3.98 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15.3.1997 n. 59").

Nello spirito di quanto sintetizzato, si individua nella classificazione di diversi tipi di bisogni la premessa indispensabile per l'elaborazione di progetti adeguati alle diverse situazioni e, quindi, per la completa determinazione degli interventi da attuare.

L'erogazione degli interventi assistenziali e dei servizi avviene, pertanto, sulla base della determinazione del (o dei ) bisogno (i) dell'utente

Tale determinazione viene operata dal servizio sociale del comune con riferimento alla seguente tipologia. Trattandosi di una tipologia "storica" e non assoluta, questa dovrà essere periodicamente rivista, in base ad accurate ricerche sulla condizione di vita della popolazione del territorio comunale.

## **TITOLO I - Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito**

### **Art. 1 - Tipologia dei bisogni.**

Si individuano tre diversi tipi di bisogni, che esigono, a loro volta, in linea generale, diversi tipi di intervento.

La distinzione che segue è una distinzione meramente funzionale alla determinazione dell'intervento socio-assistenziale. Di fatto, i tre tipi possono essere strettamente intrecciati e condizionarsi vicendevolmente.

La correlazione fra tipologia dei bisogni e tipologia degli interventi, inoltre non è meccanica, ma sempre mediata dall'elaborazione di un progetto di intervento, per ogni singola situazione, da parte dell'Assessorato servizi sociali del comune.

Ciò premesso si distingue fra:

- a) bisogni di tipo economico;
- b) bisogni legati alla mancanza (o diminuzione) di autonomia personale;
- c) bisogni legati allo sviluppo della "qualità della vita". di tutta la popolazione, soprattutto delle fasce meno tutelate.

La risposta dei bisogni individuati, nell'ambito del progetto di intervento elaborato, per ogni singola situazione, dai servizi sociali del comune, verrà attivata tenendo conto delle tipologie di cui ai seguenti articoli.

### **Art. 2 - Competenze della Giunta Comunale. Attuazione degli interventi.**

La giunta comunale:

- Propone linee di orientamento circa l'attuazione degli interventi previsti dal presente regolamento;
- Provvede alla verifica semestrale degli interventi effettuati sulla base di apposita relazione predisposta dal Settore Servizi Sociali;

Annualmente la Giunta Comunale stabilisce le risorse destinate agli interventi previsti dal presente regolamento. Le somme preventivate verranno erogate a seguito della definizione e approvazione dei relativi progetti da parte della Giunta Comunale, su proposta del Settore Servizi Generali.

### **Art. 3 Progetti di aiuto economico**

#### **a) Definizione interventi**

Sulla base di quanto disposto dal presente regolamento, i Servizi Sociali del Comune predispongono interventi di aiuto economico in attuazione di progetti elaborati dagli operatori e sottoscritti dal richiedente.

Possono essere altresì prese in considerazione richieste di intervento relative a particolari situazioni socioeconomiche familiari (genitori, figli, coniuge) non contemplate dai criteri di valutazione di seguito indicati.

#### **b) Tipologia dei progetti**

L'intervento economico è quell'intervento che tende a dare una soluzione immediata o protratta nel tempo, a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili.

Pertanto:

- l'intervento economico verrà posto in atto quando altri tipi di intervento risultino impraticabili, temporaneamente, o in maniera permanente.
- L'intervento dovrà essere tempestivo ed adeguato.

I progetti per interventi di aiuto economico sono di due tipi:

- **continuativo**, quando il contributo viene erogato per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di dodici. La corresponsione del contributo non può comunque avere una durata superiore all'esercizio finanziario al quale si riferisce. Per i casi segnalati dagli Operatori Sociali, e dopo verifica relativamente alla realizzazione del progetto, il contributo può essere rinnovato;
- **straordinario**, quando il contributo viene erogato con finalità di sopperire a situazioni aventi la caratteristica dell'eccezionalità.

L'importo massimo dei contributi continuativi e straordinari è stabilito periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

#### **c) Requisiti e modalità di ammissione**

**c1)** Possono presentare richiesta di **aiuto economico continuativo** coloro che:

- Siano in condizioni di indigenza documentabile e riscontrata sulla base dei criteri previsti al successivo art. 7
- Abbiano tutti i parenti tenuti al loro mantenimento in via prioritaria, in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento, in condizioni economiche tali da non potervi provvedere.

**c2)** Possono presentare richiesta di **aiuto economico straordinario**, nonché richiesta di sostegno economico per il pagamento delle rette scolastiche di mensa e trasporto coloro che:

- Siano in condizioni di indigenza documentabile e riscontrata sulla base dei criteri previsti al successivo art. 7 lett. a)

#### **e) Procedura di ammissione**

La persona interessata, o chi per essa, dovrà presentare domanda scritta utilizzando l'apposito modello predisposto dai Servizi Sociali.

Tale domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l'interessato/a rivolga nuova richiesta d'intervento.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva di cui alla normativa vigente in materia ISEE;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante gli elementi necessari per l'ammissione e la valutazione di cui alle lettere precedenti.

L'ufficio incaricato del procedimento potrà richiedere, ad integrazione della dichiarazione di cui sopra, la documentazione ritenuta necessaria per una corretta istruttoria della pratica.

## **TITOLO II - Interventi e servizi domiciliari e semi-residenziali**

### **Art. 4 Interventi domiciliari di supporto ed assistenza.**

#### **a) Natura e finalità degli interventi e servizi**

L'assistenza domiciliare, che costituisce un intervento di tipo socio - assistenziale, diretto a prevenire e rimuovere situazione di bisogno, di emarginazione e di disagio, con particolare riferimento a situazioni di non autosufficienza, si realizza mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con interventi sanitari, di associazioni di volontariato, gruppi o Enti che operano in campo sociale.

#### **b) Destinatari**

Sono destinatari del servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD) i cittadini che possiedono congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio di Bagno di Romagna.

Il servizio si rivolge:

- ad anziani soli o in coppia non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- ad anziani, malati cronici, inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- ad anziani ricoverati temporaneamente presso presidi sanitari e privi di ogni possibile assistenza ed in continuità con il progetto assistenziale previsto;
- a cittadini non anziani in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessita'.

#### **c) Attivazione e Prestazioni**

Il Servizio di assistenza domiciliare si attiva, previa richiesta dell'interessato, o di chi agisce in suo nome e per suo conto o, in casi di emergenza su segnalazione di parenti, dei servizi socio - sanitari, nonché di cittadini, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale. L'assistente sociale responsabile del caso formula un piano individuale di intervento, tenendo conto del bisogno del richiedente, delle finalità del servizio e delle preferenze espresse dall'interessato e dai suoi familiari.

Il SAD consiste in:

- Consegna pasti a domicilio;
- Servizio lavanderia;
- Contributo e sostegno alla gestione domestica familiare;
- Assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attività di cura e supporto.

#### **d) Consegna pasti a domicilio**

L'intervento riguarda la consegna a domicilio di pasti a persone impossibilitate autonomamente a procurarseli e senza congiunti in grado di provvedervi.

Il richiedente partecipa alla copertura delle spese relative al pasto e alla consegna a domicilio per l'importo stabilito periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

#### **e) Servizio lavanderia**

L'intervento consiste nel trasporto in lavanderia e riconsegna di biancheria e indumenti personali di persone che non possano provvedervi autonomamente né attraverso l'aiuto di famigliari. Il Comune stabilisce se servirsi di un'unica lavanderia o da lavanderie di fiducia del richiedente. In ogni caso, l'intervento è disposto sulla base delle condizioni organizzative realizzabili. Il richiedente partecipa alla copertura delle spese relative alla lavanderia e alla consegna a domicilio per l'importo stabilito periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

#### **f) Contributo a sostegno della gestione domestica familiare**

Per prestazioni di supporto alle funzioni ausiliarie di assistenza familiare a persone non autonome l'assistente sociale responsabile del caso può definire un piano individuale di intervento che preveda anche il ricorso ad una collaborazione domestica professionale privata.

Il piano, concordato con l'interessato e i suoi famigliari, stabilisce gli obiettivi, le modalità ed i tempi di verifica dell'intervento. Sulla base di tale piano, è possibile riconoscere al nucleo familiare un contributo stabilito periodicamente dall'Amministrazione comunale. Tale contributo è volto anche a promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro di collaborazione familiare. La valutazione delle condizioni economiche al fine della concessione di detto contributo avverrà

secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ISEE.

Il supporto alle funzioni ausiliarie di assistenza familiare si configura come intervento integrativo nell'ambito della rete dei servizi per anziani.

#### **g) Assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attività di cura e supporto**

I possibili interventi previsti dal servizio sono:

- promozione della socializzazione e dell'autonomia;
- azione di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa (ricreativa, politica, sociale) in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- cura della persona e gestione dell'abitazione;
- preparazione dei pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzioni di pratiche, etc.);
- quant'altro risulti necessario dal piano di intervento.

Il Servizio viene effettuato da personale qualificato munito di attestato legalmente riconosciuto e svolto nelle fasce orarie stabilite dal piano individuale di intervento.

L'Amministrazione Comunale stabilisce le quote a carico degli utenti del servizio di assistenza domiciliare.

Condizioni agevolate per l'accesso sono stabilite in base a quanto previsto all'art. 7.

Le persone che fruiscono degli interventi di assistenza domiciliare partecipano con i propri redditi alle spese ad essi relative, fino alla corresponsione della tariffa stabilita dall'A.C. .

Viene comunque salvaguardata una quota ISEE stabilita periodicamente dall'A.C. .

Per la determinazione del reddito del richiedente si fa riferimento a quanto stabilito dal successivo art. 7

Qualora il richiedente non possa corrispondere l'intera tariffa, viene richiesta la partecipazione alla spesa da parte dei parenti non conviventi secondo a quanto stabilito dal successivo art. 7.

#### **h) Cessazione del Servizio**

Il Servizio domiciliare può essere sospeso qualora venga a meno la condizione di bisogno, nel caso in cui venga a mancare la condizione che ha determinato la richiesta dell'utente o qualora non venga accettato dall'utente il piano di intervento proposto.

### **TITOLO III - Strutture Residenziali, Case Protette e RSA.**

#### **Art. 5 Strutture Residenziali, Case Protette e RSA**

L'accesso alle strutture residenziali viene disposto dal Servizio Sociale del Comune o dai Servizi competenti dell'A.S.L. sulla base della definizione del piano individuale di intervento.

In particolare, l'accesso alle strutture residenziali socio-sanitarie per anziani è stabilito in applicazione del Regolamento del Servizio Assistenza Anziani (L.R. 5/94)

Condizioni agevolate per l'accesso a Servizi residenziali (Centri residenziali socio-riabilitativi, Casa protetta e RSA e Centri Diurni), sono stabilite in base a quanto previsto all'art. 7.

## **TITOLO IV -Disposizioni generali per l'accesso a interventi e prestazioni sociali agevolate, partecipazione alle spese**

### **Art. 6 Condizioni generali**

a) La concessione di interventi è assunta dalla Giunta Comunale

b) Per accedere agli interventi si fa riferimento a:

- rilevanza e consistenza dei fattori socio-assistenziali che concorrono a definire i bisogni rilevati, in relazione all'entità dell'intervento e gravità di rischio per la salute delle persone interessate, nonché in relazione alle condizioni di bisogno del nucleo familiare di riferimento;
- significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi che il progetto individuale si propone di raggiungere;
- situazione economica valutata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

c) La rilevanza delle necessità sociali e la significatività del progetto di intervento sono documentate e analizzate per iscritto a cura dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso e/o dall'operatore dell'Ufficio Servizi Sociali.

d) Gli interventi e la loro consistenza sono adottati, nell'ambito inderogabile delle disponibilità di competenza degli appositi capitoli di bilancio, dal Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Sociali, il quale si avvale dell'apporto dei propri collaboratori.

### **Art. 7 Accesso e partecipazione alla spesa**

#### **a) Requisiti per l'accesso a prestazioni e concorso alle spese da parte degli utenti**

Per ottenere condizioni agevolate di accesso ai servizi e alla fruizione di interventi sociali, il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare, definito in base alla normativa vigente in materia di ISE, devono essere in possesso del seguente requisito:

- avere ISEE e condizioni economiche nei limiti di quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale per ciascuna prestazione.

Fatto salvo quanto previsto per la concessione di contributi straordinari nonché relativi al pagamento delle rette scolastiche di mensa e trasporto, la fruizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi e di interventi sociali, è subordinata alla partecipazione alla spesa da parte dei parenti, così come indicato al successivo punto b).

La sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, o di chi agisce in suo nome e per suo conto, costituisce atto di richiesta di partecipazione al mantenimento nei confronti dei parenti indicati dal presente regolamento al successivo punto b), secondo le quantificazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito della domanda che il richiedente inoltra al fine della fruizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi e di interventi sociali, sono altresì dichiarati elementi di valutazione ulteriori quali particolare situazione di salute di componenti del nucleo familiare, il possesso di beni configuranti lo status economico (es. auto, moto, ecc...) ed altri ritenuti opportuni dall'interessato.

Le persone che fruiscono degli interventi di supporto domiciliare, di servizi semi-residenziali e residenziali, partecipano con le proprie risorse alle spese ad essi relative, fino alla corresponsione della tariffa, stabilita dall'A.C. o dall'ente gestore.

L'Amministrazione Comunale determina l'ammontare di tale partecipazione economica degli utenti, stabilendo comunque una soglia ISEE di salvaguardia al di sotto della quale non è richiesta partecipazione alla spesa. E' facoltà del Servizio Sociale detrarre gli importi di eventuali debiti, per calcolare le risorse economiche disponibili, in considerazione della natura e consistenza degli stessi.

#### **b) Partecipazione alla spesa da parte dei parenti**

Ai fini del presente Regolamento, sono tenuti all'obbligo di contribuzione alle spese, o a concorrere al mantenimento di coloro che necessitano di servizi e interventi sociali agevolati, i parenti di seguito elencati:

- il coniuge;
- i figli;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;

Qualora i parenti tenuti non siano in grado di corrispondere per intero alle esigenze del richiedente la prestazione, possono presentare domanda di concorso alla spesa da parte del Comune.

Il requisito per la fruizione di tale concorso, a titolo di prestazione agevolata da parte del Comune, è il seguente:

- avere un ISEE inferiore a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale. E' facoltà del Servizio Sociale detrarre gli importi di eventuali debiti per calcolare le risorse economiche disponibili in considerazione della natura e consistenza degli stessi.

L'Amministrazione Comunale stabilisce l'ammontare della partecipazione economica dei parenti tenuti ad intervenire, assumendo come riferimento il valore dell'ISEE determinato secondo la procedura descritta e stabilendo una soglia di salvaguardia al di sotto della quale non è richiesta partecipazione alla spesa. Qualora vi siano più soggetti egualmente tenuti a concorrere alle spese, vi partecipano in proporzione alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare fino alla copertura del servizio.

#### **c) Donazioni**

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a concorrere al sostegno economico del richiedente nei limiti del valore della donazione; nel caso in cui la donazione consista nell'abitazione del donatario, questi non posseda altri beni immobili, il donatario, in quanto tale, sarà tenuto a concorrere, con precedenza su ogni altro obbligato, per un importo pari a quanto ammonterebbe l'affitto del bene donato calcolato con i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di canoni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Nel caso in cui il donatario sia anche tenuto come parente a partecipare al mantenimento, l'importo di cui sopra verrà detratto dalla valutazione delle sue disponibilità economiche ai fini della determinazione degli oneri a suo carico.

#### **d) Norme comuni**

- All'atto della domanda il Servizio Sociale del Comune viene autorizzato a procedere agli accertamenti che riterrà opportuni circa le condizioni prese in considerazione dal presente regolamento.

E' data facoltà agli uffici preposti di richiedere agli interessati ogni altro tipo di documento ritenuto opportuno al fine dell'istruttoria della richiesta.

- Qualora dagli elementi informativi integrativi presentati dall'interessato emerga una situazione economica diversa da quella risultante dalla dichiarazione ISEE, l'accesso a prestazioni o la partecipazione alle spese da parte del richiedente e dei suoi familiari verrà stabilita tenendone conto in modo proporzionato.
- L'erogazione del contributo di norma decorre dal mese in cui viene esaminata la domanda.

- I nuclei familiari che a seguito di richiesta, accedono a prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolate ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a comunicare tempestivamente agli operatori amministrativi referenti del servizio sociale, qualsiasi modifica o miglioramento della loro situazione economico - reddituale che potrebbe comportare modifiche nell'utilizzo della prestazione sociale agevolata.
- Qualora si rilevino mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del nucleo familiare, il Comune, in corso d'erogazione della prestazione, valuta la nuova situazione familiare ed economica a far data dal 1° giorno del mese successivo.
- Al fine di semplificare alle persone anziane l'accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, in caso di prestazioni continuative e pluriannuali, il Settore Servizi Sociali può provvedere d'ufficio all'aggiornamento annuale della situazione economica dei nuclei familiari in cui siano presenti solo componenti titolari esclusivamente di pensione. Rimane comunque in capo agli stessi l'obbligo di comunicare al Settore qualsiasi modifica della composizione del nucleo familiare o della situazione economico - reddituale non legata al reddito da pensione.
- In situazioni eccezionali è data facoltà della Giunta Comunale, mediante l'assunzione di formale provvedimento debitamente motivato, di intervenire economicamente in deroga a quanto stabilito, per provvedere ad indilazionabili esigenze dell'utente, al fine di contenere rischi di emarginazione, abbandono e degrado sociale.

#### **e) Accertamenti, verifiche e controlli**

Il Responsabile Servizi Sociali dispone verifiche e controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti secondo i termini previsti dalla legge e da appositi atti di indirizzo della Giunta.

#### **f) Recuperi**

Gli interventi economici da parte del Comune sono considerati anticipi esigibili in restituzione qualora:

1. si verificano mutamenti delle condizioni economiche dell'interessato e dei parenti tenuti a intervenire ai sensi del presente regolamento, successivamente alla ammissione ad un servizio o beneficio;
2. si attui un intervento sociale ritenuto urgente e indifferibile.

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese sostenute, al fine

di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore, da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00;
- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

#### **g) Ricorsi**

Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzati all'Amministrazione Comunale.

Le decisioni dell'Amministrazione Comunale circa le erogazioni o la negazione di prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e, pertanto, impugnabili in sede giurisdizionale.

#### **Art.8 Decorrenza e applicazione**

Le norme previste dal presente regolamento si applicano progressivamente a tutti i soggetti per i quali è in corso un intervento di tipo economico, verificate le motivazioni che ne hanno originato la concessione.

### **TITOLO V - Interventi a favore di iniziative a carattere sociale**

#### **Art. 9 Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, organizzazioni operanti in campo sociale**

a) Il Comune, oltre a predisporre progetti di propria iniziativa in collaborazione con soggetti non profit operanti in campo sociale, può finanziare annualmente progetti di Gruppi, Organizzazioni, Enti e Associazioni aventi per fine lo sviluppo di iniziative in campo sociale e progettino attività di rilevanza sociale significative, di studio e ricerca, di formazione, di documentazione, di aggregazione che concernono la prevenzione o l'eliminazione delle situazioni determinanti stati

di bisogno, disagio ed emarginazione. Tali finanziamenti sono attribuiti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

- b) I richiedenti dovranno presentare progetti relativi alla realizzazione delle **attività di cui alla lettera a)**, sulla base delle indicazioni contenute in tale bando. Il contributo viene assegnato dalla Giunta Comunale. Il Comune potrà chiedere all'organizzazione copia dei documenti giustificativi delle spese.
- c) Possono essere accolte domande di contributi per attività o interventi non prevedibili entro il termine stabilito dal bando, nei limiti della residua disponibilità del bilancio comunale.
- d) Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra persone, enti, associazioni, organizzazioni nei confronti di soggetti terzi fornitori di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Nessun rapporto ad obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- e) Gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi coi quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- f) Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e può essere concesso dal Sindaco. La concessione può comportare, su richiesta dell'interessato, un beneficio economico a titolo di partecipazione alle spese di promozione fino ad importo massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento ex art. 12 della legge 241/1990, per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici per attività, interventi e manifestazioni di interesse sociale culturale, ambientalistico, turistico e sportivo. Tale importo può essere modificato periodicamente dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 10 Pubblicità del Regolamento**

A norma dell'art. 56 punto 6 dello Statuto Comunale il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, ai fini della sua esecutività, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Il presente Regolamento viene inoltre tenuto esposto presso l'Ufficio Segreteria e presso l'Ufficio Servizi Sociali in libera visione al pubblico.

#### **Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore l'11°giorno dalla prima pubblicazione.

#### **Art. 12 Norme transitorie**

Relativamente all'anno 2003, le norme impartite col presente Regolamento si applicano anche alle domande di interventi e prestazioni di servizio in campo sociale pervenute precedentemente al termine fissato all'art. 11 e non esaminate fino alla data di vigenza del regolamento stesso.